

VERBALE RIUNIONE CREA

9 Marzo 2020

MISURE URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AMBULATORIALE

Il CREA

- Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, pubblicato sulla G.U. del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione da COVID-19;
- Considerato che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi;

RITIENE

che tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Per le motivazioni sovraesposte il CREA richiede che debba essere sospesa fino a nuova indicazione tutta l'attività ambulatoriale programmata, inclusa la chirurgia ambulatoriale, delle strutture pubbliche e private accreditate, al fine di limitare il carico di persone presenti nelle strutture ospedaliere e nelle strutture sanitarie.

Al fine, pertanto, di assicurare il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, si evidenzia la necessità di garantire le attività ambulatoriali esclusivamente in classe di priorità U (Urgente) e di sospendere quelle in classe di priorità B (Breve), D (Differibile) e P (Programmata) erogate nei presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, compresa l'attività in ALPI.

Sono fatte salve:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche;• le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI;• prestazioni dialitiche;• i controlli chirurgici e ortopedici post intervento; |
|--|

- la terapia del dolore;
- le prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita);
- le attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A;
- le prestazioni dei servizi pubblici nell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD);
- i prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni TAO;
- Vaccinazioni obbligatorie¹ secondo calendario nazionale vigente.

Sono altresì consentite le attività connesse alla donazione del sangue².

Va precisato che le richieste di prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni TAO, comunque garantite, devono essere valutate in modo da limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili.

L'effettuazione della attività di prelievo deve essere allocata, per quanto possibile, nelle strutture territoriali e, in ogni caso, organizzata su prenotazione con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno 1 metro). Qualora i prelievi vengano effettuati all'interno dell'ospedale, l'attività deve essere svolta entro spazi dedicati e separati e su base programmata con le misure preventive sopra indicate.

Per le visite di controllo, ove ritenute indifferibili dallo specialista, si raccomanda che in ogni caso queste attività debbano essere riorganizzate dalle Direzioni Aziendali con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa, che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (di almeno un metro).

Tutte le altre richieste di prestazioni verranno invece riprogrammate.

I Direttori/Responsabili delle Direzioni Sanitarie di Presidio provvederanno a ridistribuire le risorse umane recuperate nelle suddette aree.

Inoltre, si richiede che le strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n.9 del 2 Marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 Marzo 2020.

Inoltre, al fine di limitare gli accessi nelle strutture ospedaliere e territoriali del sistema sanitario regionale e garantire, nel contempo, la continuità terapeutica, i MMG e PLS sono autorizzati a prescrivere farmaci sottoposti a Piano Terapeutico, per 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso.

¹ Le attività di certificazione correlate alle vaccinazione potranno essere garantite in modalità telematica.

² Circolare CNS n.638 del 06/03/2020

Si ribadisce che le indicazioni relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il SSR.